



CONVENZIONE

TRA

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI, con sede legale in Roma, Piazza Lauro de Bosis, 15, C.F. 01405170588, P.I. 0099318007, in persona del suo legale rappresentante il Presidente, dott. Giovanni Malagò (di seguito, denominato **"CONI" O "ENTE"**);

e

ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva APS con sede in Roma, alla via Merulana n. 48 C.F. 80076690587, nella persona del Presidente pro tempore Paolo Serapiglia, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto (di seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte").

PREMESSO CHE

a) il CONI, in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell'attività sportiva nazionale è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale; il CONI, è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito nominato CIO; il CONI cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva;

b) l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport (di seguito, "IMSS") è la struttura sanitaria e scientifica del CONI che ha il compito istituzionale di tutelare lo stato di salute degli atleti di élite;

c) l'IMSS effettua, altresì, visite specialistiche, esami strumentali e attività di fisioterapia per riabilitazione e prevenzione anche in favore di privati;

d) ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva APS opera senza fini di lucro ed:

- è riconosciuto, Ente di Promozione Sportiva, con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 27 del 24 giugno 1976 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 530/1974 e riconfermato in tale sua qualità con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999;

- l'Ente e le sue finalità sono stati riconosciuti con i Decreti del Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto Legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524;

- è iscritto nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del RUNTS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D. Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 32 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 il 17/10/2022;



- è riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;
- in data 17 marzo 2025 ha ottenuto parere favorevole all'accreditamento presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art.1 del D.M. n. 651 del 10 dicembre 1993;
- e) l'ENTE intende offrire ai soci dell'ENDAS APS tariffe agevolate sulle consulenze specialistiche medico sanitarie dell'IMSS, come infra-meglio disciplinato.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1- PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito, la "Convenzione")

ART. 2- OGGETTO E PRESTAZIONI IN CONVENZIONE

2. 1 La Convenzione disciplina termini e modalità di accesso alle consulenze specialistiche medico-sanitarie, nonché alle visite di idoneità medico-sportiva, agonistica e non, fornite dai medici dell'IMSS a tariffe agevolate in favore dei dipendenti e collaboratori dell'ENDAS APS (di seguito i "Destinatari").

2.2 L'IMSS si impegna ad applicare lo sconto del 30% dal listino a tutti i Destinatari su tutte le prestazioni sanitarie offerte.

ART. 3- MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

3.1 Le visite oggetto della Convenzione potranno essere effettuate presso l'IMSS nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

3.2. Per effettuare le prenotazioni o chiedere informazioni, i Destinatari potranno rivolgersi ai seguenti contatti:

Ufficio Prenotazioni tel.: 0632729300;

Indirizzo e-mail:

medicinadellosport@coni.it;

3.3 Le Parti espressamente convengono che l'obbligo di corrispondere le somme dovute per le prestazioni specialistiche fornite dall'IMSS saranno a carico esclusivo dei Destinatari, che dovranno provvedere in proprio alla prenotazione e al successivo pagamento della fattura senza oneri aggiuntivi a carico dell'ENDAS APS

3.4 L'IMSS e il CONI espressamente dichiarano e garantiscono di tenere indenne e manlevata l'ENDAS APS dal mancato pagamento delle fatture emesse ai Destinatari, i quali, pertanto, restano i soli ed unici responsabili nonché eventualmente debitori di IMSS e CONI.



3.5 Fermo restando quanto previsto all'art.2, il CONI si riserva la possibilità di apportare modifiche all'intero tariffario dell'IMSS.

3.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, eventuali prestazioni non ricomprese nell'oggetto della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

3.7 L'ENDAS APS si impegna ad informare adeguatamente i Destinatari circa le modalità ed i limiti di fruizione delle prestazioni comprese nella presente Convenzione, nonché circa la Struttura Sanitaria convenzionata, i servizi erogati e le tariffe applicate. Al riguardo il CONI declina fin d'ora ogni responsabilità che possa derivare dalla mancata, inesatta o inadeguata informazione ai Destinatari da parte dell'ENDAS APS

ART. 4- DIFFUSIONE E UTILIZZO DEI MARCHI

4.1 L'ENDAS APS si impegna a dare la massima diffusione ai Destinatari, tramite i canali a propria disposizione, della possibilità di usufruire delle prestazioni specialistiche offerte dall'IMSS in base alla Convenzione.

4.2 Si conviene che ciascuna Parte ha la facoltà di utilizzare il marchio dell'altra Parte, da solo o in connessione al proprio marchio, in occasione di eventi ed attività organizzative nell'ambito del territorio nazionale, nonché per dare diffusione alla Convenzione, soltanto previo consenso scritto della Parte Titolare del marchio stesso.

4.3 Resta inteso tra le Parti che non è consentito in alcun modo da parte dell'ENDAS APS l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi del CONI e/o dell'IMSS, né, viceversa, da parte del CONI e/o dell'IMSS del nome e/o dell'emblema dell'ENDAS APS per attività commerciali o diverse da quelle indicate al precedente comma.

ART. 5 – DURATA E RECESSO

5.1 La Convenzione è valida ed efficace a far data dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026. In nessun caso è previsto un rinnovo tacito.

5.2 Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

ART. 6 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere assoluta riservatezza su dati, documenti anche informatici, immagini, notizie ed informazioni, comunque ricevute o acquisite nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sia in forma verbale che scritta, anche espresse in tabulati, tabelle, descrizioni e riguardanti aspetti organizzativi, tecnici, commerciali, finanziari e sportivi relativi alle Parti, nonché ai loro dipendenti, collaboratori, tesserati.

In caso di violazione di una delle Parti degli obblighi di riservatezza sopra menzionati, la Parte non inadempiente si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.



ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazioni manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Parte contrattuale a cui si riferiscono.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal d.lgs 231/2001.

IL CONI dichiara di aver preso visione e di accettare il modello organizzativo di ENDAS APS

ENDAS APS dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel PIAO anni 2025 – 27 e nel Codice di Comportamento adottati dal CONI e pubblicati nel portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali (coni.it).

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

ART. 9 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà avere forma scritta e sarà considerata effettuata se inviata alla Parte – via mail – ai seguenti indirizzi:

CONI

E-mail: medicina@coni.it

ENDAS APS

E-mail: segreteria.nazionale@endas.it



ART. 10 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione della Convenzione, qualora non risolta dalle Parti in via amichevole, è riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

Tra le Parti resta inteso che la Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno la facoltà di stipulare accordi analoghi con terzi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione tra le Parti medesime con riferimento ad ogni sua clausola e che, in considerazione di ciò, non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Roma, lì 29/12/2025

CONI

Il Presidente

Dott. Luciano Buonfiglio

ENDAS APS

Il Presidente

Paolo Serapiglia